



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI LOCALI
COMUNALI AD ORGANIZZAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO**

Art. 1 - Finalità

Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e l'attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, il Comune di Terralba intende concedere in uso strutture proprie non utilizzate per fini istituzionali, quale sostegno logistico per tali organismi.

Art. 2 - Destinatari dei locali

Possono presentare richiesta di utilizzo di locali comunali, per il conseguimento delle suddette finalità:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte nel registro previsto dall'art. 5 della L.R. 39/1993;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, regolarmente iscritte nell'apposito registro nazionale o regionale;
- c) gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti, che perseguono le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento, a carattere non commerciale, fatte salve le vendite per la raccolta di fondi da parte di ONLUS od Associazioni di Volontariato.

I soggetti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di Terralba. In via eccezionale, la giunta comunale potrà concedere l'utilizzo di locali anche ad associazioni che non hanno sede a Terralba ma che operano nell'ambito del territorio comunale, avendo riguardo all'utilità sociale e ai benefici per la comunità locale conseguiti da tali associazioni.

Art. 3 – Individuazione dei locali

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, i locali e le strutture da destinare alle associazioni di cui al precedente art. 2, vengono individuati, con delibera di consiglio comunale, nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Art. 4 – Comodato gratuito

Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'amministrazione comunale può concedere in comodato propri beni mobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, regolarmente iscritte negli appositi registri regionali e/o nazionali. In ogni caso, restano a carico dei suddetti organismi i costi di gestione delle strutture detenute in comodato, quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie.

Art. 5 - Concessione e locazione

Ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune può procedere all'affidamento in comodato, i locali comunali vengono assegnati tramite atto di concessione in uso o contratto di locazione.

Art. 6 - Canone

Il canone di concessione e di locazione viene determinato con atto di giunta comunale ed aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT. I canoni vengono definiti sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di valori OMI, la determinazione avverrà sulla base di un processo estimale effettuato dall'ufficio tecnico comunale.

Allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l'interesse pubblico a promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni che conseguono le finalità di cui all'art. 1 e l'interesse

economico della pubblica amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, la giunta comunale potrà applicare percentuali di abbattimento fino al 50%, sui valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).

Art. 7 – Locali condivisi da più associazioni

Le associazioni assegnatarie di locali all'interno della medesima struttura dovranno partecipare ai costi gestionali (inclusi quelli riguardanti la gestione delle parti comuni) in misura proporzionale ai metri quadri della superficie occupata da ciascuna associazione. Le medesime dovranno, altresì, stipulare tra loro un accordo per la regolazione dei rapporti di natura economica che derivano dall'utilizzo dei locali, individuando un unico referente nei confronti dell'ente concedente.

Art. 8 - Durata

Il comodato, le concessioni e le locazioni di strutture comunali non può avere, di regola, una durata superiore ai tre anni. Alla scadenza sarà, tuttavia, possibile procedere al rinnovo del contratto, in base a provvedimento motivato della giunta comunale.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di recedere in qualunque momento dal contratto o di revocare la concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

9 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto a custodire i locali ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatte salve le migliorie, eventualmente apportate che dovranno, comunque, essere effettuate previa richiesta e rilascio di autorizzazione comunale.

In particolare, l'assegnatario è obbligato:

- a) ad utilizzare i locali esclusivamente per le attività e finalità specificate nell'atto di concessione;
- b) a non concedere a terzi i locali avuti in concessione, comodato, locazione;
- c) a provvedere, a proprie spese, alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
- d) a risarcire eventuali danni arrecati all'immobile;
- e) a garantire la condotta corretta di tutti gli occupanti;
- f) ad intestare a se medesimo le utenze a rete (luce, gas, ecc).

10 – Responsabilità

L'assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, dall'utilizzo e detenzione del locale assegnato. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico dell'assegnatario, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Terralba.

Ad ulteriore garanzia dell'ente concedente, potrà essere richiesta all'affidatario la stipula di una polizza assicurativa RCT e di una polizza infortuni.

11 - Procedura di assegnazione dei locali

I locali verranno assegnati a seguito di un avviso pubblico, indetto dal responsabile di servizio competente per materia, in base ai criteri generali definiti dalla giunta comunale.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine stabilito nell'avviso pubblico. Tale termine non dovrà, comunque, essere inferiore a quindici giorni.

Qualora gli spazi a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni in comodato ed una graduatoria per gli

affidamenti in concessione e/o locazione, sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla Giunta Comunale, avendo riguardo principalmente:

- alla valenza sociale dell'attività e progetto che l'organizzazione intende realizzare;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
- all'anzianità dell'attività dell'associazione;
- alla consistenza numerica degli iscritti all'associazione;
- alla specificità dei bisogni e interessi della comunità locale soddisfatti mediante l'attività dell'associazione;
- alla tipologia di utenza cui si rivolge l'attività dell'organizzazione;
- alla consistenza numerica dei soggetti coinvolti;
- all'ampiezza e capillarità dell'attività nel territorio.

La valutazione delle richieste e della documentazione avverrà ad opera di una commissione intersettoriale composta da funzionari comunali dei settori interessati.

12 – Revoca e recesso

Il responsabile di servizio competente per materia potrà esercitare la facoltà di revoca della concessione o il diritto di recesso nei seguenti casi:

- perdita da parte del soggetto concessionario dei requisiti d'accesso;
- mancato o non regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno motivato e giustificato la concessione del locale.
- utilizzo dei locali o degli spazi per scopi difformi da quelli dichiarati e autorizzati;
- venir meno dello scopo per cui si è provveduto all'assegnazione del locale;
- sopravvenute esigenze di interesse istituzionale e/o pubblico, adeguatamente motivate, che comportino la revoca della concessione.
- mancato pagamento dei canoni e rimborsi dovuti.

13 – Fase transitoria

Tutte le ipotesi di utilizzo di locali comunali attualmente in essere e non conformi ai principi sopra enunciati dovranno essere regolarizzate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.